

Dati della riscossione al 31 dicembre 2014

L'attività del Gruppo Equitalia, dal 2006 a oggi, ha fatto registrare un aumento significativo delle riscossioni rispetto alla gestione precedente affidata alle società private. Da una media di 2,9 miliardi all'anno, registrata tra il 2000 ed il 2005 prima di Equitalia (prima Riscossione S.p.A. istituita con DL 203/2005), si è passati a una media di circa 7,6 miliardi, per un totale di circa 62,5 miliardi incassati dal 1 ottobre 2006.

Nel quadro complessivo sopra descritto, il Gruppo Equitalia ha riscosso nell'esercizio 2014 oltre 7,4 miliardi di euro, in aumento (+3,9%) rispetto al 2013.

È opportuno ricordare che sui risultati raggiunti fino al 30 giugno 2014, ha inciso la definizione agevolata dei ruoli consegnati prima di ottobre 2013, introdotta dalla Legge di stabilità 2014, che pur generando un volume di riscossione a livello di Gruppo pari a 725,5 milioni di euro, ha di fatto sospeso le attività coattive per un intero semestre. Fino a quella data i volumi di riscossione, che già contenevano i pagamenti derivanti dal condono sui ruoli, erano di oltre 110 milioni di euro inferiori al dato di periodo 2013; al 30 settembre la stessa analisi evidenziava una contrazione del delta riscossioni a soli 13,5 milioni di euro che, nell'ultimo trimestre 2014, si è annullata fino ad arrivare ad un risultato complessivo superiore all'anno precedente per circa 280 milioni di euro. La concentrazione delle attività di riscossione coattiva nel secondo semestre ha quindi consentito di invertire la tendenza sia dell'anno in corso che rispetto all'ultimo triennio. Tale ripresa di attività a valle della sospensione normativa prevista dalla definizione agevolata dei ruoli introdotta dalla Legge di stabilità per il 2014, ha consentito una tempestiva lavorazione delle posizioni debitorie entrate nel frattempo in morosità, pur non potendo garantire il recupero integrale delle lavorazioni previste per un intero anno.

Di seguito la sintesi degli incassi da ruolo a confronto con il periodo precedente.

	(Valori espressi in €/mln)		
	2014	2013	Variazione % 2014/2013
Totale Incassi da ruolo	7.411,2	7.132,5	3,9%
Ruoli erariali	4.255,5	4.095,3	3,9%
Ruoli INPS -INAIL	2.095,2	1.816,3	15,4%
Ruoli Enti non statali	1.060,5	1.221,9	(13,2%)

Su base regionale i risultati di riscossione coattiva conseguiti al 31 dicembre 2014 sono rappresentati nella tabella che segue:

	(Valori espressi in €/mln)		
	2014	2013	Diff %
Totale	7.411	7.134	3,9%
ABRUZZO	160,7	150,4	6,9%
BASILICATA	75,0	75,4	-0,6%
CALABRIA	233,5	221,5	5,4%
CAMPANIA	780,5	799,8	-2,4%
EMILIA ROMAGNA	573,3	504,9	13,5%
FRIULI VENEZIA GIULIA	114,1	127,5	-10,5%
LAZIO	1.033,0	987,0	4,7%
LIGURIA	178,7	189,4	-5,7%
LOMBARDIA	1.578,7	1.601,4	-1,4%
MARCHE	154,2	148,2	4,1%
MOLISE	35,8	34,0	5,3%
PIEMONTE	478,6	499,8	-4,2%
PUGLIA	471,4	444,6	6,0%
SARDEGNA	244,6	247,0	-1,0%
TOSCANA	524,7	466,2	12,5%
TRENTINO ALTO ADIGE	132,6	82,4	60,9%
UMBRIA	109,7	101,4	8,1%
VALLE D'AOSTA	11,9	12,0	-1,2%
VENETO	520,1	440,3	18,1%

Istanze di rateazione

Negli ultimi esercizi, caratterizzati da una congiuntura economica particolarmente sfavorevole, l'istituto della rateazione si è tradotto in un aiuto concreto a cittadini e imprese in difficoltà. Grazie ai recenti interventi normativi, si è data la possibilità di dilazionare ulteriormente le rateazioni già precedentemente concesse, qualora si presenti un peggioramento della difficoltà economica posta a base della prima dilazione, e se ne è facilitato l'accesso concedendo la rateazione a semplice istanza, fino a 50 mila euro, senza necessità di allegare alcuna documentazione.

Questi interventi si sono tradotti quindi in una ulteriore e significativa apertura verso un rapporto di massima attenzione e disponibilità al dialogo con il cittadino.

Le modalità per pagare a rate le cartelle sono state ampliate dalle norme introdotte nella seconda metà del 2013, con la possibilità di ottenere un piano straordinario di rateizzazione fino a 120 rate (10 anni), mentre in precedenza il limite era quello del piano ordinario in 72 rate.

Le dilazioni sono oggi lo strumento più utilizzato dai contribuenti per fare fronte al pagamento delle cartelle. Complessivamente dal 2008, anno in cui la concessione delle rateizzazioni è diventata di competenza di Equitalia, ne risultano attive oltre 2,58 milioni per un ammontare di circa 28,4 miliardi di euro.

Risultato economico del Gruppo

Il risultato economico dell'esercizio 2014, sinteticamente rappresentato nel seguito, evidenzia un miglioramento rispetto all'esercizio precedente, consolidandosi in 14,5 Euro/mln a fronte di un utile 2013 pari a 2,7 Euro/mln.

Sul risultato ha influito la contrazione sia dei costi di gestione (- 11,2 Euro/mln) per effetto delle economie gestionali realizzate a seguito dell'accentramento dei servizi, sia dei costi diretti di produzione (-10,9 Euro/mln) in ragione delle dinamiche che hanno caratterizzato l'esercizio. Tale riduzione dei costi è stata accompagnata anche da una flessione del costo del personale (-12,3 Euro/mln) per la riduzione dell'organico medio.

Sul risultato, inoltre, hanno influito i proventi rilevati per 32,6 Euro/mln per spese vive di notifica di cui all'art. 17 c. 7 ter del D. Lgs 112/99 in relazione all'obbligo di invio della raccomandata nei casi di irreperibilità ex art. 140 CPC. L'importo è relativo ai rimborsi spese maturati dalla data di entrata in vigore della normativa, 3 ottobre 2006, al 28 dicembre 2011, data a partire dalla quale il rimborso in questione spetta in misura pari al diritto di notifica. Tale rilevazione è stata possibile solo nell'esercizio 2014, a seguito del consolidamento degli strumenti informatici di supporto ai fini della rilevazione e documentabilità degli importi.

L'incremento dei ricavi caratteristici è stato accompagnato da un incremento di circa 5,8 €/mln delle perdite di aggi a fronte dei provvedimenti di sgravio emessi dagli enti, che hanno determinato il rimborso al contribuente sia dei tributi versati sia degli aggi corrisposti, che vengono rilevati come oneri dell'esercizio in cui occorre il rimborso.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO Valori in €/mgl	31/12/14	31/12/13	Variazione
1. COMMISSIONI ATTIVE	900.398	851.142	49.256
2. ALTRI PROVENTI DI GESTIONE	59.296	75.472	(16.176)
A. RICAVI TOTALI DELL'ATTIVITA' CARATTERISTICA	959.694	926.614	33.080
3. COMMISSIONI PASSIVE	(23.407)	(26.086)	2.679
4. COSTI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	(293.491)	(315.653)	22.162
5. ONERI CONTENIMENTO SPESA PUBBLICA	(22.811)	(16.601)	(6.210)
6. AGGI IN PERDITA E ALTRI ONERI DI GESTIONE	(37.625)	(31.832)	(5.793)
B. TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE CARATTERISTICA	(377.334)	(390.172)	12.838
C. VALORE AGGIUNTO	582.360	536.442	45.918
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	101.742	43.556	58.186
8. AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. IMMAT. E MATERIALI	(22.357)	(23.425)	1.068
9. ACCANT./UTILIZZI FONDI RISCHI E ONERI	(11.469)	(10.248)	(1.221)
E. RISULTATO OPERATIVO	67.915	9.882	58.033
10. PROVENTI FINANZIARI	2.274	6.240	(3.966)
11. ONERI FINANZIARI	(13.891)	(15.244)	1.352
F. SALDO GESTIONE FINANZIARIA	(11.618)	(9.004)	(2.614)
12. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA	(242)	-	(242)
13. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE SU CREDITI E ACCANT. PER GARANZIE E IMPEGNI	1.870	35.234	(33.364)
G. RISULTATO OPERATIVO PRIMA DELLE COMPONENTI STRAORDINARIE E DELLE IMPOSTE	57.925	36.112	21.813
14. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	1.275	5.549	(4.274)
H. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	59.200	41.661	17.539
15. IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	(37.706)	(35.984)	(1.722)
I. RISULTATO D'ESERCIZIO	21.494	5.677	15.817
16. UTILE (PERDITA) DI PERTINENZA DI TERZI	-	-	-
L. RISULTATO DOPO LE IMPOSTE	21.494	5.677	15.817
17. ACCANT./UTILIZZI FONDI RISCHI FINANZ. GENERALI	(7.000)	(3.000)	(4.000)
M. UTILE DELL'ESERCIZIO DEL GRUPPO	14.494	2.677	11.817

Di seguito sono riportati i commenti sui principali aggregati del Conto Economico riclassificato.

Con riferimento alla gestione caratteristica, le commissioni attive – composte da aggi, rimborsi spese e altri proventi di gestione - al netto delle commissioni passive, dei servizi amministrativi e del costo del lavoro, determinano un margine operativo lordo positivo.

Le variabili più significative che hanno definito l'andamento della gestione caratteristica, rispetto all'esercizio precedente, sono le seguenti:

- incremento dei rimborsi spese per l'attivazione delle procedure esecutive, in ragione della maggiore attività svolta;
- incremento dei ricavi per diritti di notifica e recupero spese vive, anche per effetto della citata rilevazione delle spese vive di notifica sulla seconda raccomandata nei casi previsti dalla legge;
- flessione delle commissioni sulla riscossione tramite modello F23, in ragione della progressiva sostituzione dello stesso con il modello F24;
- flessione dei compensi sull'attività di riscossione volontaria per la fiscalità locale, in ragione della disintermediazione in atto;
- decremento dei costi relativi a servizi esattoriali riferibile principalmente alla

temporanea contrazione dell'attività di postalizzazione e notifica di solleciti e avvisi di intimazione, anche in ragione della sospensione dell'attività coattiva prevista per legge durante il periodo del condono, ed alla contrazione dei costi finalizzati alla gestione dei carichi di riscossione inerenti la fiscalità locale, in ragione della suddetta disintermediazione;

- flessione dei costi informatici, che si riducono in particolare per effetto dell'efficientamento e delle economie conseguite a seguito del completamento della transizione delle società del Gruppo su un'unica piattaforma informatica per la gestione del sistema della riscossione;
- ulteriori risparmi realizzati nella gestione degli immobili e degli *asset* aziendali e decremento delle spese generali, anche in ragione di alcuni efficientamenti gestionali realizzati;
- riduzione del costo del lavoro per effetto del minore organico medio rispetto al 2013 e per la presenza nel solo esercizio 2013 di costi per incentivazione all'esodo.

Il Margine Operativo Lordo, per effetto di tali dinamiche, risulta pari a 101,8 Euro/mln, in netto miglioramento rispetto all'esercizio 2013, che presentava un margine di 43,6 Euro/mln.

Il risultato della gestione finanziaria risente del venir meno di una componente di ricavo non ripetibile, riferibile ad interessi legali su istanze di sgravio, che ha caratterizzato l'esercizio 2013, e vede un miglioramento sul fronte degli oneri finanziari, che si sono contratti grazie agli efficientamenti della gestione di tesoreria di Gruppo anche se permangono elevati in ragione della struttura patrimoniale e finanziaria dell'azienda, per il cui commento si rinvia al paragrafo relativo allo Stato Patrimoniale Riclassificato della presente Relazione sulla Gestione.

Sul risultato di Gruppo 2014 rileva anche l'accantonamento per 7 milioni di Euro stanziato al fondo rischi finanziari generali a fronte del rischio generale d'impresa.

Principali indicatori finanziari

Il D. Lgs. 32/07, in attuazione della Direttiva 51/2003/CE di “modernizzazione” delle Direttive Comunitarie in materia di bilanci, è intervenuto in tema di relazioni sulla gestione dei bilanci d'esercizio, modificando l'art. 2428 del C.C. per le società commerciali, industriali e di servizi, nonché l'art. 3 del D. Lgs. 87/92, per le banche e gli altri soggetti finanziari.

Le informazioni di natura finanziaria esposte nella presente relazione sono coerenti con quelle incluse nel bilancio.

Pertanto nella presente relazione si procede all'analisi dei dati contabili anche mediante elaborazione di indicatori sintetici di risultato, di seguito riportati, predisposti sulla base del relativo documento del Consiglio dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del 14 gennaio 2009.

Stato Patrimoniale riclassificato

						(valori espressi in €/mgl)	
ATTIVO				PASSIVO		VARIAZIONE 2014	VARIAZIONE 2013
DESCRIZIONE	31/12/14	31/12/13	DESCRIZIONE	31/12/14	31/12/13		
ATTIVO IMMOBILIZZATO	2.306.423	2.197.136	PATRIMONIO NETTO E PASSIVO IMMOBILIZZATO	1.188.009	1.490.471	1.118.414	706.665
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	65.571	71.719	PATRIMONIO NETTO	566.774	545.280		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	23.526	25.566	CAPITALE PROPRIO	150.000	150.000		
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE NON DEL GRUPPO	698	905	RISERVE E SOVRAPPREZZI	192.280	189.603		
CREDITI VERSO LA CLIENTELA IMM.	2.208.217	2.089.756	FONDO RISCHI FINANZIARI	210.000	203.000		
IMPIEGHI FINANZIARI IMMOBILIZZATI	7.830	8.625	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	14.494	2.677		
CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI IMM.	581	566	PASSIVO IMMOBILIZZATO	790.447	945.191		
			FONDO TFR	14.963	13.889		
			FONDI PER RISCHI ED ONERI	169.212	203.753		
			DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI IMM.	462.022	583.299		
			DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI	144.250	144.250		
ATTIVO CORRENTE	1.066.145	1.198.001	PASSIVO CORRENTE	2.184.559	1.904.666	(1.118.414)	(706.665)
RATEI E RISCONTI	10.497	9.246	ALTRÉ PASSIVITÀ	366.428	331.519		
CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI CORR.	26.020	45.379	DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI	872.808	946.257		
CREDITI VERSO LA CLIENTELA CORR.	486.130	581.020	DEBITI VERSO LA CLIENTELA	734.873	626.588		
ALTRÉ ATTIVITÀ ¹	442.809	453.320	RATEI E RISCONTI PASSIVI	27	44		
DISPONIBILITÀ LIQUIDE	100.689	109.035	DIFFERENZE NEGATIVE DI CONSOLIDAMENTO	257	257		
TOTALE	3.372.568	3.395.137	TOTALE	3.372.568	3.395.137	-	-

L'esposizione dei dati patrimoniali riclassificati conferma, in linea con l'esercizio a raffronto, che la società mantiene significativi livelli di indebitamento. Tale struttura patrimoniale e finanziaria è correlata alla presenza dei crediti per rimborsi spese procedure esecutive - rappresentati nell'attivo immobilizzato - che saranno incassati a conclusione delle attività di

verifica della spettanza del credito da parte degli Enti impositori in relazione alle domande di inesigibilità presentate entro la scadenza fissata dalla normativa in vigore.

Si segnala che tali crediti, in applicazione dell'art. 17 c. 6 bis del D.Lgs 112/99, a partire dall'esercizio 2011, possono essere liquidati - sulla base delle competenze maturate annualmente - dagli Enti impositori, se non incassati direttamente dai contribuenti.

Ad oggi i crediti richiesti a rimborso in conformità al citato dettato normativo e non riscossi, relativamente agli anni dal 2011 al 2013, ammontano a 208 milioni di euro, di cui 144 milioni di euro vantati nei confronti dei soci.

Per l'esercizio 2014 sono stati richiesti a rimborso ulteriori 97,2 milioni di euro, di cui circa 93 milioni di euro vantati verso i soci.

Principali indicatori di struttura finanziaria

(valori espressi in €/mgl)

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI	2014	2013
Margine primario di struttura <i>Patrimonio Netto - Attivo immobilizzato</i>	(1.739.648)	(1.651.856)
Quoziente primario di struttura <i>Patrimonio Netto / Attivo immobilizzato</i>	25%	25%
Margine secondario di struttura <i>(Patrimonio Netto + Passività consolidate) - Attivo fisso</i>	(949.202)	(706.665)
Quoziente secondario di struttura <i>(Patrimonio Netto + Passività consolidate) / Attivo fisso</i>	59%	68%

Dagli indicatori di struttura finanziaria sopra esposti, in linea con il periodo a raffronto, si rileva una sottocapitalizzazione del Gruppo derivante dalla struttura ereditata, fortemente orientata all'indebitamento, per effetto dei termini previsti dalla norma per il recupero dei crediti verso Enti erariali.

► NORMATIVA DI SETTORE

Per quanto attiene alla normativa in materia di riscossione, molteplici sono stati, nel corso dell'anno 2014, i provvedimenti legislativi di interesse per l'attività delle società del Gruppo Equitalia. Di seguito se ne sintetizzano i principali in ragione dei riflessi ad essi connessi.

CALAMITÀ NATURALI

Decreto legge 28 gennaio 2014 n. 4 - Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi

L'art. 3 del decreto, così come **convertito dalla legge 28 marzo 2014, n. 50**, ha dettato particolari disposizioni in materia di adempimenti tributari e contributivi a seguito degli eventi atmosferici che hanno interessato, rispettivamente, il 17 gennaio 2014, parte della Regione Emilia Romagna e, dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014, alcuni territori della Regione Veneto. Specificamente, l'art. 3 ha previsto che, “*nei confronti delle persone fisiche, nonché per i soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 17 gennaio 2014”* (...) *“averano la residenza ovvero la sede operativa”* nei territori dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro e San Prospero (cfr. comma 1), “*per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014”* (previsioni non applicabili alle ritenute dovute sul reddito di lavoro dipendente).

Nei confronti dei medesimi soggetti, è stata disposta, inoltre, la **sospensione, fino al 31 ottobre 2014:**

- a) dei “*termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria*”;
- b) dei *termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio*

2010, n. 122, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione”.

Relativamente ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del 17 gennaio 2014, **fino al 31 ottobre 2014**, peraltro, è stata prevista:

- la sospensione delle attività di notifica, tanto delle cartelle di pagamento, quanto degli avvisi di cui all'art. 29 del DL n. 78/2010;
- in presenza di cartelle di pagamento e di avvisi esecutivi aventi scadenza nel periodo ricompreso tra il 17 gennaio e il 31 ottobre 2014, la non applicazione, per il periodo indicato, degli interessi di mora previsti dall'art. 30 del DPR n. 602/1973 e dall'art. 29 del DL n. 78/2010 per l'ipotesi di tardivo pagamento;
- la sospensione dell'adozione di misure cautelari e di procedure esecutive con riferimento a cartelle di pagamento e ad avvisi esecutivi ex art. 29 predetto, ancorché recanti termini di pagamento scaduti prima del 17 gennaio 2014.

Atteso quanto stabilito dal decreto legge in commento, le relative disposizioni (ossia, fino al 31 ottobre 2014: non applicazione degli interessi di mora e sospensione delle attività di notifica e dell'adozione di misure cautelari e di procedure esecutive) sono state subordinate, invece, alla “richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità, anche temporanea, della casa di abitazione, dello studio professionale, dell'azienda o dei terreni agricoli”, per le persone fisiche, nonché per i soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che rispettivamente:

- alla data del 17 gennaio 2014 avevano la residenza ovvero la sede operativa nelle seguenti **frazioni** della città di Modena: Albereto, La Rocca, Navicello e San Matteo;
- alla data del 30 gennaio 2014 avevano la residenza ovvero la sede operativa nei **comuni della Regione Veneto** interessati dagli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014, comuni individuati nell'allegato 1-bis allo stesso DL n. 4/2014 (all. 1), a condizione, peraltro, “che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione”.

Nei casi indicati, è stata prevista, a cura dell'autorità comunale, una volta verificata la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e la dichiarazione del contribuente, la trasmissione di copia dell'atto di verifica all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

Delibera del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2014 - Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della regione Veneto”

Nello specifico, tale delibera, all'art. 1, comma 1, ha stabilito che “*(...) al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 -bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è dichiarato, per i periodi temporali fissati dal citato articolo 3, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale, verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'allegato 1 -bis del medesimo decreto-legge”.*

Tuttavia, il comma 2 del medesimo art. 1 ha demandato ad “*una o più ordinanze da emanare dal Capo del Dipartimento della protezione civile”* la puntuale individuazione dei territori dei comuni di cui al sopra riportato comma 1, “*colpiti da eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale”*”.

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 165 del 24 aprile 2014 - “Attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 1 -bis , del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50”.

Tale ordinanza, finalizzata a dare attuazione alle misure previste dall'art. 3 del DL n. 4/2014, ha previsto che “*i territori dei comuni che sono stati colpiti, nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, da eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale nella Regione Veneto di cui al comma 1 -bis del citato art. 3, sono individuati nell'allegato 1-bis al predetto decreto-legge”* (territori che, quindi, vengono confermati). Si demandava, inoltre, ad apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi ai sensi dell'art. 3, comma 2 del richiamato decreto legge.

Circolare INPS n. 58 del 12 maggio 2014 - “Legge 28 marzo 2014 n. 50: conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 28 gennaio 2014 n. 4. Eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 17 al 19 gennaio 2014 nel territorio della provincia di Modena: proroga della sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Eventi atmosferici che hanno colpito i territori della regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014: sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nei territori delle province di Bologna,

Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo: proroga biennale del termine di restituzione per i finanziamenti contratti.

Con questa circolare, l'INPS ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni recate dal citata DL n. 4/2014 relativamente agli eventi alluvionali che hanno interessato parte delle regioni Veneto ed Emilia Romagna, nonché alla proroga biennale del termine di restituzione per i finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012 nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.

Delibera del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2014 - Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della regione Veneto

Con la delibera in esame è stato dichiarato ‘*fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della regione Veneto*’.

In forza dei provvedimenti sopra illustrati, nei confronti dei soggetti interessati dagli eventi alluvionali, dal 17 gennaio fino al 31 ottobre 2014 ha operato una sospensione della riscossione.

Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 20 ottobre 2014 - Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del 10 - 14 ottobre 2014 verificatisi nelle regioni: Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Friuli-Venezia Giulia” (GU n. 246 del 22 ottobre 2014)

In particolare, all'art. 1, comma 1, il decreto ha stabilito che, nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 10 ottobre 2014, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'elenco riportato nell'apposito (A) al medesimo, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'art. 29 del DL n. 78/2010, scadenti nel periodo compreso tra il

10 ottobre e il 20 dicembre 2014 (art. 1 comma 1). Tali disposizioni, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 1, si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi meteorologici in questione;

Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 1° dicembre 2014 - Integrazione dell'elenco allegato al decreto 20 ottobre 2014 relativo alla sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi metereologici del 10 - 14 ottobre 2014 verificatisi nelle regioni: Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Friuli-Venezia Giulia (GU n. 280 del 2 dicembre 2014)

Il decreto ha provveduto ad integrare l'elenco dei Comuni localizzati nelle regioni interessate dagli eventi meteorologici del 10 - 14 ottobre 2014, allegato al precedente decreto del 20 ottobre 2014, nel cui contesto è stata disposta la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e dagli atti di cui all'art. 29 del DL n. 78/2010.

Sulla scorta dei provvedimenti sopra indicati, nei confronti dei soggetti interessati dagli eventi alluvionali ivi descritti, dal 10 ottobre al 20 dicembre 2014 ha operato una sospensione della riscossione.

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 dicembre 2014 - Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi metereologici dal 1° al 6 settembre 2014 verificatisi nei territori della provincia di Foggia” (GU n. 287 dell'11 dicembre 2014)

Il decreto ha previsto, all'art. 1, che “*Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'elenco riportato nell'allegato A) al decreto, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con*

modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 20 dicembre 2014”.

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 dicembre 2014 - Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi metereologici del 19 e 20 settembre 2014 verificatisi nella regione Toscana (GU n. 287 dell'11 dicembre 2014)

Il decreto ha disposto, all'art. 1, che “*Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 19 e 20 settembre 2014, avevano la residenza orrore la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'elenco riportato nell'allegato A) al presente decreto, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 19 settembre e il 20 dicembre 2014”.*

I provvedimenti sopra indicati hanno comportato, nei confronti dei soggetti interessati dagli eventi alluvionali ivi descritti, una sospensione della riscossione, rispettivamente, dal 6 settembre al 20 dicembre 2014 e dal 19 settembre al 20 dicembre 2014.

Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 12 dicembre 2014 - Ripresa degli adempimenti e dei versamenti degli obblighi tributari sospesi a seguito degli eventi meteorologici di settembre ed ottobre 2014, verificatisi nelle Regioni: Liguria, Piemonte, Emilia- Romagna, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia e nei territori della provincia di Foggia (GU n. 292 del 17 dicembre 2014)

L'art. 1 del predetto decreto ha disposto che gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione prevista dai relativi decreti 20 ottobre 2014 (sospensione per eventi meteorologici del 10-14 ottobre nelle regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Friuli-Venezia Giulia), 1° dicembre 2014 (decreto che ha integrato l'elenco allegato al decreto 20 ottobre 2014) e 5 dicembre 2014 (sospensione per eventi meteorologici

dal 1° al 6 settembre 2014 nella provincia di Foggia), richiamati nelle premesse al presente decreto (vedi sopra), sono effettuati, in unica soluzione, entro la data del 22 dicembre 2014.

CARTELLA DI PAGAMENTO

Notifica cartelle

La legge di stabilità 2015, al comma 640 detta una disciplina particolare per la notifica delle cartelle di pagamento nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 2, comma 8, del regolamento di cui al DPR n. 322/1998 (Dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti) e dell'art. 13 del d.lgs. n. 472/1997 (ossia il ravvedimento nell'ambito delle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie), “ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, nei casi di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore”.

Nello specifico, dispone che, nei casi sopra indicati, “i termini per la notifica delle cartelle di pagamento di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, relativi, rispettivamente, all'attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate per la correzione degli errori e delle omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione.

48-BIS

Il comma 7-ter dell'art. 37 del Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Spending review) interviene in materia di verifiche ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prevedendo che le stesse siano effettuate dalle amministrazioni pubbliche all'atto della certificazione dei crediti maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, alla data del 31 dicembre 2013, tramite la piattaforma, esclusivamente nei confronti dei soggetti creditori. All'atto del pagamento,

viceversa, le pubbliche amministrazioni effettuano tali verifiche esclusivamente nei confronti del cessionario.

COMPENSAZIONE 2014 CARTELLE DI PAGAMENTO IMPRESE

Legge 21 febbraio 2014, n. 9, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (GU n. 43 del 21 febbraio 2014)

In sede di conversione del DL n. 145/2013 (cd. “Destinazione Italia”), all’art. 12 è stato inserito il comma 7-bis, che demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la definizione, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, delle “modalità per la compensazione, nell’anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati gli aventi diritto, nonché le modalità di trasmissione dei relativi elenchi all’agente della riscossione”.

In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12 comma 7-bis in richiamo, è stato emanato il **Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 24 settembre 2014 - Compensazione, nell’anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione** (GU n. 236 del 10 ottobre 2014).

Sull’argomento, cfr. la **Circolare della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze 4 agosto 2014, n. 23 - Definizione delle procedure di recupero presso gli enti i cui debiti commerciali sono stati oggetto di compensazione da parte dei relativi creditori ai sensi dell’articolo 28-quater del DPR 602/1973, in caso di mancato spontaneo pagamento agli agenti della riscossione**. In particolare viene specificato che, all’atto della ricezione della comunicazione da